

Egli è ovvio lo scorgere che questo sistema è più semplice e tale che permette a tutti i proprietari di conformarsi senza tema di subire molestia di sorta, ed egli è perciò che la Commissione ha creduto di preferirlo.

La Commissione non crede poi che i proprietari se ne possano ragionevolmente lagnare. Ove si consideri che per l'irrigazione di tutto il territorio dei circondari di Vercelli, Novara e Lomellina, le sorgenti attualmente esistenti daranno per l'avvenire una quantità di acqua molto più copiosa del passato, ed ove si rifletta che i proprietari avranno maggiore convenienza di prendere acqua dalla società anziché di aprire nuove sorgenti, sarà agevole il persuadersi che i proprietari dei fondi non saranno per elevare gravi reclami per la limitazione che viene fatta ai loro diritti.

La distanza proposta dalla Commissione non è poi soverchia. Vi sono località, e non sono poche, in cui per la natura silicea del terreno l'apertura di nuovi cavi emunge una quantità non tenue d'acqua dai cavi già preesistenti, e prova ne siano, per esempio, quelli che furono aperti ad una certa distanza dal naviglio Langosco che il Governo sta per acquistare, i quali depauperano immensamente per una lunga tratta la dote del detto naviglio.

Ora, se per una parte noi vogliamo tener conto dei diritti dei proprietari dei fondi, per l'altra non possiamo assolutamente permettere che questi, col pretesto di aprire cavi, vengano a spogliare lo Stato dell'acqua che gli appartiene.

In una società ben costituita la libertà del proprietario dee subire quelle modificazioni che sono dettate dall'interesse generale o dall'ordine pubblico senza che sia necessario di accordare per tale limitazione un compenso.

Così vediamo che non si può fabbricare e non si possono piantare alberi nei nostri fondi se non alla distanza dal fondo altrui prescritta dalla legge.

Così pure vediamo che non si possono dissodare boschi senza il permesso dell'autorità competente, e che anzi in alcuni casi il diboscamento è vietato.

Mi rammento, a questo riguardo, di aver or son pochi giorni letto nella *Gazzetta ufficiale* che il Governo per mezzo di regio decreto inibì al signor Levi di abbattere un bosco, e lo inibì malgrado che antecedentemente vi fosse stato autorizzato per mezzo di altro decreto reale, ed al signor Levi certamente non fu accordata indennità di sorta.

La Commissione pertanto col sistema proposto crede di avere sufficientemente conciliato l'interesse delle finanze coi riguardi dovuti ai proprietari, ed ella perciò confida che la Camera, rigettando tutti gli emendamenti, vorrà accogliere l'articolo della medesima.

PICA. Io non credo offeso da questa disposizione il diritto di proprietà, perchè qui d'altro non si tratta se non che d'impedire che si faccia un lucro indebito da individui a danno di quest'operazione. Aggiungo poi che, essendo detto nell'articolo che si provvederà con

legge a proibire l'apertura di fontanili, di cavi, così questa questione sarà a suo posto quando si tratterà di quella legge; ed anche allora si vedrà se sia il caso di dare delle competenze in favore dei proprietari dei fondi. Ma non è questo il momento di trattare questa materia.

L'articolo, com'è concepito, non colpisce per nulla il diritto di proprietà.

Voci. Ai voti! La chiusura!

SINEO. Domando la parola contro la chiusura!

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola contro la chiusura.

SINEO. Prego la Camera di permettere che le sieno sottoposte alcune considerazioni relative alle cose che furono dette, specialmente dall'onorevole Cavallini, le quali potrebbero indurre la Camera in errore. La Camera non vorrà certamente votare sopra il fondamento di allegazioni erronee; non ci è stato sicuramente volontà di errare nell'onorevole Cavallini, ma pure sono erronee le di lui allegazioni.

Io ho detto che non ci fu mai nessuna legge nel nostro paese simile a quella che propone il ministro, e neanche ai termini più ristretti in che la formò la Commissione. La mia tesi è assolutamente vera anche allo stato delle cose che furono dette dagli oratori avversari.

È vero che nel nostro Codice civile si trovano molte disposizioni che tendono a conciliare i diritti dei proprietari del suolo con quelli dei possessori dei canali che l'attraversano, ma queste disposizioni sono esclusivamente conciliative e non producono mai la confisca del suolo o de' suoi prodotti, come porterebbe l'articolo proposto dalla Commissione.

Supponete che alla distanza di 150 metri dal canale vi sia un fontanile coperto, una fontana, un deposito naturale di acqua, una ricchezza insomma che Dio ha dato a quel proprietario: vorreste voi confiscarla? Potreste confiscare una miniera? Io faccio appello ai deputati toscani, i quali non vogliono neanche che le miniere si annoverino fra i diritti regali, nè che sia un privilegio delle finanze l'estrazione dei metalli; dicano essi se è ammissibile che un tal privilegio si stabilisca per l'acqua, ricchezza così naturale, così inerente al suolo, inseparabile dal suolo. Se io ho una fontana, e voi mi impedito di aprirla, voi confiscate la mia proprietà, questo è evidente. Sinchè mi impedito di prendere l'acqua di altrui proprietà che scorre lungo il mio fondo, voi fate benissimo; ma quando volete impedirmi di usare la mia stessa acqua, voi stabilite un monopolio per l'acqua come lo avete stabilito per il tabacco. Anzi peggio, perchè, se mi proibite la coltura del tabacco, il suolo può darmi frumento o altro; se invece mi costringete a seppellire la mia acqua, voi mi togliete perpetuamente la mia ricchezza, e ciò solo perchè voi possiate maggiormente profittare della vostra. Questa è una ingiustizia, contro la quale altamente reclamano le disposizioni del nostro Codice.

Appunto perchè prima della promulgazione del nostro Codice civile molte disposizioni speciali, più governative